



22 MAGGIO 2019

Diritti fondamentali e tutele nel difficile “crossroad” fra le Corti

di Valeria Piccone

Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione



Diritti fondamentali e tutele nel difficile “crossroad” fra le Corti *

di Valeria Piccone

Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione

L'Unione europea è un'Unione di diritto.

La Corte di giustizia già a partire dalla sentenza *Les Verts* del 1986 con riferimento alla Comunità dell'epoca, insiste su questa connotazione “costituzionale” della costruzione europea il che comporta che essa sia fondata non solo sul valore della democrazia, ma anche dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti fondamentali. E' chiaro che in tale percorso anche le sentenze appartenenti ai primi trent'anni successivi alla firma dei Trattati di Roma siano state indispensabili, nonostante la caratterizzazione spiccatamente economica, l'Unione non sarebbe quella che è oggi se non si fosse affermato, da parte dell'unico giudice cui ciò era consentito, il principio del primato e l'esistenza di un ordinamento di nuovo genere i cui soggetti non sono solo gli Stati membri ma anche i cittadini.

Costituisce ormai un assioma del diritto moderno interno il principio secondo cui, se alla Corte costituzionale – quale organo istituito a garanzia della Carta fondamentale – spetta il potere di accertare e dichiarare in via definitiva e vincolante il significato delle formule costituzionali, per loro natura elastiche ed indeterminate, e quello di determinare il corretto bilanciamento tra le regole, i principi e i valori che esse esprimono, nondimeno, l'interpretazione delle leggi è attività affidata ai giudici in piena indipendenza ed autonomia ai sensi dell'art. 101, comma II della Costituzione: alla Corte, quale giudice delle leggi¹, compete esclusivamente la verifica di compatibilità delle disposizioni “risultanti” dalle interpretazioni offerte dai giudici – incluse quelle rese in sede di nomofilachia –.

Uno dei tratti distintivi dello scenario giuridico mondiale degli ultimi anni è sicuramente quello rappresentato dal fenomeno che potremmo definire della “internazionalizzazione dei diritti umani”.

Nel tempo, soprattutto per effetto di una crescente sinergia tra le Corti, si è assistito ad un forte sviluppo nel campo dei diritti della persona, tanto a livello nazionale quanto sovranazionale, che ha condotto questi ultimi ad assumere una vera e propria “presenza iconografica”² nel mondo non solo del diritto ma anche

* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il testo prende le mosse da un convegno in tema di diritti fondamentali e Corti, tenutosi presso la Corte di Cassazione.

¹ “Ai giudici la legge, alla Corte costituzionale la Costituzione” secondo C. Mezzanotte, *La Corte costituzionale: esperienze e prospettive*, in *Attualità e attuazione della Costituzione*, Bari, 1979, 160.

² J.H.H. Weiler, *Diritti umani, costituzionalismo e integrazione: iconografia e feticismo*, in M.E. Comba (a cura di), *Diritti e confini. Dalle Costituzioni nazionali alla Carta di Nizza*. Torino, 2002, p. XII ss.

della politica. Tale espansione dei diritti, frutto del convergere di una vasta congerie di elementi, ha avuto come principale conseguenza quella di porre in crisi le collaudate categorie definitorie e di sganciare struttura e protezione dei diritti fondamentali dalla dimensione politica e culturale dello Stato nazione per agganciarla ad un patrimonio giuridico che ha la pretesa di essere dell'intera umanità³.

L'attività interpretativa è un momento imprescindibile della funzione giurisdizionale, la legge "vive" nell'ordinamento nel momento della sua applicazione.

Di conseguenza non esiste un'interpretazione unica ed oggettiva se non in casi rarissimi: nella maggior parte delle ipotesi è possibile ricavare più norme da una singola disposizione.

I giudici comuni utilizzano i tradizionali criteri di soluzione delle antinomie (cronologico, gerarchico, di specialità, di competenza) e gli strumenti ermeneutici previsti dalle disposizioni sulla legge in generale (interpretazione letterale, interpretazione logico-sistematica, interpretazione teleologica, estensiva e analogia).

La tendenziale insufficienza di tali strumenti ermeneutici e di soluzione delle antinomie e, in particolare, l'inidoneità del criterio gerarchico con riferimento ai rapporti fra ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali e, quindi, fra norme interne e norme esterne, sono le motivazioni fondamentali di un tentativo di approccio sistematico alla questione involgente tecniche e modalità interpretative nelle relazioni fra tali ordinamenti.

A partire dalla sentenza n.356/96⁴ della Corte Costituzionale si concretizza l'esplicitazione del *favor* per l'interpretazione costituzionalmente orientata, con il principio per cui una legge si dichiara costituzionalmente illegittima non perché sia possibile darle interpretazioni incostituzionali, ma perché sia impossibile darle interpretazioni conformi a Costituzione, principio che sarà ripetuto dalla Corte, a mo' di monito, negli anni successivi fino ad oggi.

Nasce, così, il potere-dovere (o, nella prospettiva del *giudice attore*, l'onere) di interpretare *secundum constitutionem* le disposizioni legislative, prima ed in luogo di devolverne l'esame alla Corte.

Si tratta, originariamente, di un onere squisitamente processuale, dal momento che al giudice viene richiesto di sperimentare preventivamente la possibilità di dare al testo legislativo un significato compatibile con quello costituzionale - e, ove il tentativo risulti infruttuoso, di offrire adeguata motivazione - onere che è poi diventato il fulcro dell'interpretazione adeguatrice in quanto costituzionalmente orientata.

Con l'adesione, ormai lontana nel tempo, alla CEDU, il superamento dell'Europa del mercato ed il passaggio all'Europa dei diritti mediante l'elaborazione di antidoti al fenomeno acutamente definito

³ M.R. Ferrarese, *Il linguaggio transnazionale dei diritti*, in *Riv. Dir. Cost.*, 2000, p. 78 ss.

⁴ Corte Costituzionale 22 ottobre 1996, n.356, in *Giur. Cost.* 1996, 3096

dell'infiltrazione del diritto della concorrenza⁵, con l'allargamento dell'Europa a 27 ma, soprattutto, mediante la straordinaria evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella della Corte Europea dei Diritti Umani, al giudice non si chiede più soltanto l'interpretazione conforme a Costituzione, ma si chiede, ormai, imprescindibilmente, l'interpretazione conforme al diritto sovranazionale.

Scrivendo Vezio Crisafulli⁶ nelle sue Lezioni di diritto costituzionale che l'unità dell'ordinamento non è «un dato bell'e pronto», ma una conquista sempre rinnovantesi, un risultato da conseguire all'atto dell'applicazione del diritto, al quale si perviene necessariamente «passando attraverso l'interpretazione», delle disposizioni da applicare, delle disposizioni prescriventi i modi di soluzione delle antinomie, delle stesse disposizioni sull'interpretazione del diritto oggettivo e delle sue fonti.

Unità dell'ordinamento, coerenza e completezza di esso costituiscono un «processo a farsi» per dirla con altro illustre costituzionalista⁷ poiché considerare l'ordinamento come un dato acquisito significa negare il peso dell'attività ermeneutica nella costruzione di esso ed erroneamente intenderlo come un complesso di norme date, precedenti l'attività ermeneutica e non, invece, l'insieme delle norme risultanti dall'attività interpretativa.

Questo non facile compito di riconduzione del sistema ad unità mediante l'interpretazione spetta allora al giudice: esso è andato via via complicandosi man mano che si sono estesi i confini del diritto oltre lo Stato.

Come efficacemente afferma il Presidente emerito della Corte costituzionale Giuseppe Tesaurò, «i trattati, come le leggi, sono pezzi di carta, che devono essere letti e interpretati perché possano correttamente tutelare diritti, verificare l'assolvimento di doveri, definire controversie. In breve vanno fatti vivere»⁸. Questo, il compito fondamentale dell'interprete.

La cross fertilization rappresenta il *leit motiv* dello scenario europeo degli ultimi anni.

E' evidente che il sistema dell'Unione europea presenta delle specificità che non sempre vengono colte appieno nelle loro diverse implicazioni; il diritto sovranazionale richiede una costante opera di adeguamento da parte dei giudici nazionali che soli possono garantirne la efficacia prima che occorra un - a volte imprescindibile - ricorso al Giudice di Lussemburgo. A ben ragione, quindi, per ciò stesso, il problema dell'effettività delle norme dell'Unione europea e dell'osservanza delle sentenze è molto più

⁵ S. Giubboni, *Diritti sociali e mercato*. La dimensione sociale dell'integrazione europea, Il Mulino, 2003, III.

⁶ V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II.1, Padova, 1993, p. 206.

⁷ Così, F. Modugno, *Ordinamento, Diritto, Stato*, in F. Modugno (a cura di), *Lineamenti di diritto pubblico*, Torino, 2008, p. 8 ss.

⁸ G. Tesaurò, *Sessant'anni dai Trattati di Roma: ciò che dobbiamo alla giustizia dell'Unione*, in *QG*, 25 marzo 2017.

avvertito e drammatizzato che negli ordinamenti nazionali. Ciò spiega il rilievo centrale che assume l'uniformità di interpretazione e di applicazione di esse in modo da garantirne il più possibile l'uniformità da parte di tutti gli Stati membri.

Ci troviamo di fronte senza dubbio ad un sistema che consta di tre Carte e di tre Corti non gerarchizzabili tra loro e chiara è la preoccupazione che il dialogo si traduca in *un'actio finium regundorum* nella quale ciascuna Corte è destinata a conservare la propria irriducibile opinione.

Si pone un nuovo e complesso problema di rapporto fra Carte e di rapporto fra Corti: occorre domandarsi cosa accadrà nelle relazioni fra Unione Europea, Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel prossimo futuro: questo appare il *nodo centrale* per i giudici nazionali come giudici convenzionali e giudici dell'Unione, in quanto perfettamente integrati nel sistema di tutela giurisdizionale europeo di cui rappresentano lo strumento fondamentale.

Oggi si amplia il novero delle norme dotate di effetto diretto, rispetto alle quali il giudice comune, in caso di contrasto fra la norma interna e quella dell'Unione, è tenuto a fare in modo che la prima “non venga in rilievo”: il giudice interno è quello naturale e di prima battuta del diritto dell'Unione, eventualmente mediante il ricorso al meccanismo del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza, possibile, dell'applicazione della norma comunitaria in luogo della disposizione nazionale.

La tutela dei diritti dei singoli, non più solo appannaggio del diritto comunitario, che ha avuto il merito di affrancare la salvaguardia dei diritti dell'individuo da una ristretta dimensione nazionale per agganciarla ad una dimensione che ha la presunzione di essere dell'intera umanità, torna alla ribalta nel diritto interno anche per effetto del meccanismo dell'art.6 del Trattato di Lisbona, che assegna alla Carta lo stesso valore giuridico dei Trattati.

Resta, allora, la centralità del giudice e dell'attività interpretativa, proprio per la complessità del sistema: non si riduce l'impegno del giudice che è anzi chiamato ad una serie di valutazioni ulteriori per dare risposta alle istanze dei cittadini nella distinzione fra diritti e principi - rispettati e osservati - di cui all'art.51.

Al contempo, la nostra Corte di Cassazione ed i giudici di merito si sono trovati di nuovo a fare i conti con il sistema delineato dalla Corte Costituzionale nelle pronunzie nn. 348 e 349 del 2007 e portato a compimento con le successive sentenze nn. 311, 317 del 2009 e 93 del 2010.

Va premesso in merito, come il fecondo rapporto fra la nostra Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia⁹ aveva trovato ormai da un bel po' di tempo il proprio naturale sbocco nell'atteso ricorso al rinvio pregiudiziale, che ha in qualche modo portato a compimento quello che era stato efficacemente definito il *cammino comunitario*¹⁰ del giudice delle leggi.

Tanto più significativo si è rivelato questo passaggio se si considera che era stata proprio la nostra Corte, con sentenze come *Granital*¹¹ e *Frontini*¹² a sollecitare la Corte di Giustizia a prendere in considerazione i diritti fondamentali: tutta la questione dei "controlimiti" alle limitazioni di sovranità accettate dagli Stati per permettere la nascita e lo sviluppo dell'integrazione europea ha avuto proprio la finalità di sottrarre i diritti fondamentali a qualsivoglia contrattazione di natura politica e di escluderli dal concetto di "bene negoziabile" a livello europeo. La recente "presa di posizione" della Corte Costituzionale nella sentenza n. 269 del 2017¹³ che, con il suo *obiter* "avoca" a sé ogni questione interpretativa della Carta non sembra

⁹ Su cui V. M. Cartabia, *La Corte Costituzionale Italiana e la Corte di Giustizia Europea: argomenti per un dialogo diretto*. In A.A.V.V. *Diritto comunitario e diritto interno, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta 20 aprile 2007*, Giuffrè, Milano, 2008.

¹⁰ P. Barile, *Il cammino comunitario della Corte*, in *Giur. Cost.* 1973, p. 2401 ss.

¹¹ Corte Cost. 8 giugno 1984, n. 170, in *Foro it.*, 1984, I, 2062 ss.

¹² Corte Cost. 27 dicembre 1973, n. 183, in *Foro it.*, 1974, I, 134 ss.

¹³ La vicenda ha destato ampio interesse: L. S. Rossi, *La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter "creativi" (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell'Unione europea*, in *Questa rivista*, 3/2018, 31 gennaio 2018; id., *Il "triangolo giurisdizionale" e la difficile applicazione della sentenza 269/17 della corte costituzionale italiana: A Ruggeri, Svoltata della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)*, in www.diritticomparati.it; id., *Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione, dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global StarNet)*, in www.diritticomparati.it; id., *Corte di giustizia e Corte costituzionale alla ricerca di un nuovo, seppur precario, equilibrio: i punti (relativamente) fermi, le questioni aperte e due proposte per un ragionevole compromesso, Relazione interno e ordinamento dell'Unione europea?*, a cura di R. Mastroianni, Napoli, 29 gennaio 2018, in corso di stampa in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (www.fsjeurostudies.eu); id., *Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269 del 2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, 3831-18, Bolognesi c. Consob)*, in [Consulta OnLine](http://ConsultaOnLine); L. Salvato, *Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017*, in www.forumcostituzionale.it; F. Ferrari, *Quando confliggono diritto interno e diritto Ue: una sentenza della Corte*, in www.laCostituzione.info; G. Pistorio, *Conferme e precisazioni nel «cammino comunitario» della Corte costituzionale. Commento a prima lettura della sentenza n. 269 del 2017*, in www.diritticomparati.it; C. Caruso, *La Corte costituzionale riprende il "cammino comunitario": invito alla discussione sulla sentenza n. 269/2017*, in www.forumcostituzionale.it; A. Guazzarotti, *Un "atto interruttivo dell'usucapione" delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sent. n. 269/2017*, in www.forumcostituzionale.it; G. Scaccia *L'inversione della "doppia pregiudiziale" nella sentenza della Corte costituzionale n. 269/2017: presupposti teorici e problemi applicativi*, in www.forumcostituzionale.it; D. Tega, *La sentenza n. 269 del 2017 e il concorso dei rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei*, in www.forumcostituzionale.it; F. S. Marini, *I diritti europei e il rapporto tra le Corti: le novità della sentenza n. 269 del 2017*, in www.federalismi.it, 4/2018, 14 febbraio 2018.; L.S. Rossi, *Il "triangolo giurisdizionale" e la difficile applicazione della sentenza 269/17 della corte costituzionale italiana*, in www.federalismi.it; C. Schepisi, *La Corte costituzionale e il dopo Taricco. Un altro colpo al primato e all'efficacia diretta?*, in www.dirittounioneuropea.eu; Cozzi A.O., *Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione della Carta europea dei diritti fondamentali*, in www.forumcostituzionale.it; A. Anzon Demmig, *La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei "controlimiti"*; E. Scoditti, *Giudice costituzionale e giudice comune di fronte alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dopo la sentenza costituzionale n. 269 del 2017*, in *Foro it.*, Febbraio 2018; Tega D., *Il seguito*

scalfire questo sistema¹⁴ ma richiede nuove chiarificazioni in parte già pervenute con la sentenza n.20 del 2019¹⁵.

Non può negarsi che i principi dettati dalla Corte di giustizia a partire da *Simmenthal* e sempre ribaditi – da ultimo in modo particolarmente pregnante lo scorso anno nella causa *Global Starnet* del 21 dicembre 2017- rappresentino ancora oggi uno degli aspetti centrali dell'*acquis communautaire*¹⁶.

In questo scenario allora per coloro che sono cresciuti a “pane e Simmenthal”, è suonato allarmante quell'*obiter* della Corte costituzionale che è parso voler in qualche modo porre in discussione lo strumento della disapplicazione della legge interna contrastante con il diritto dell'Unione europea qualora il conflitto coinvolga diritti fondamentali tutelati anche dalla nostra carta costituzionale.

Oggi, la Corte di giustizia, con il “pacchetto” costituito dalle tre sentenze rese in Grande Chambre il 6 novembre 2018, *Bauer, Max Planck e Kreuziger*, nel solco di decisioni precedenti con riguardo al diritto del lavoratore alle ferie retribuite, che viene qualificato “principio essenziale del diritto sociale dell'Unione”, ribadisce la centralità della disapplicazione della norma interna contrastante, rimanendo irrilevante che il conflitto in cui la direttiva 2003/88/CE viene invocata sia un tipico conflitto “orizzontale” e pur nell'ambito dei confini sanciti dall'art. 51 della Carta, con un apparentemente assai significativo effetto di rafforzamento reciproco di Carta e direttive, anche al di là del *mainstreaming* principio di non discriminazione¹⁷.

Queste tre sentenze rappresentano una vera “bomba” come sono state apparse nell'immediatezza? O contengono affermazioni che si pongono nel solco della tradizione dei principi di soluzione delle antinomie tra diritto interno e diritto dell'Unione?

in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove pratiche di applicazione, in www.questionegiustizia.it; R. Di Marco, *The “Path Towards European Integration” of the Italian Constitutional Court: The Primacy of EU Law in the Light of the Judgment No. 269/17*, in <https://europeanpapers.us13.list-manage.com/track/click?u=5d1c2b7dbb35c6a2c905bc1b6&id=c16af2d7a9&e=05081762d2>; AA.VV., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Efficacia ed effettività*, a cura di V. Piccone e O. Pollicino

¹⁴Sulle cui implicazioni interne e ricadute in sede di legittimità, mi permetto di rinviare a V.Piccone, *A prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 4223 del 21 febbraio 2018. L'interpretazione conforme come strumento di “sutura” post Corte costituzionale n. 269/2017*, in *Dir. Comp.*, maggio 2018; R.Conti, *An, quomodo e quando del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando è ‘in gioco’ la Carta dei diritti fondamentali UE. Riflessioni preoccupate dopo Corte cost. n. 269/2017 e a margine di Cass. n. 3831/2018*, in *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Efficacia ed effettività*, (a cura di) O. Pollicino e V. Piccone, Napoli, 2018, 83; V. Piccone, *A prima lettura di Corte di cassazione n. 4223 del 21 febbraio 2018. L'interpretazione conforme come strumento di “sutura” post Corte Costituzionale n. 269/2017*, in *Rivista diritti comparati*, 2018, 2.

¹⁵ Su cui, V. *postea*.

¹⁶ Con riferimento ai delicati equilibri interordinamentali ed all'interpretazione conforme come “rimedio” per le aporie del sistema in parallelo alla disapplicazione, mi sia consentito rinviare a V.Piccone, *L'ordinamento integrato, il giudice nazionale e l'interpretazione conforme*, in *Scritti in onore di Giuseppe Tesaurò*, Napoli, 2014

¹⁷ Per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di effettività delle tutele ex art. 47, J. Prassl, *Article 47 CFR and the effective enforcement of EU labour law: teeth for paper tigers?*, Commissione europea, Centre of Excellence in labour law, Aprile 2019.

E' recentissimo il terzo rinvio pregiudiziale della Sezione Lavoro della cassazione che, in rapida successione ha affrontato il delicatissimo snodo del contrasto della norma interna con il diritto dell'Unione dando conto delle motivazioni che non suggerivano la previa remissione alla Corte costituzionale.

Medio tempore, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20¹⁸ sembra, almeno in parte, voler "correggere il tiro" nel chiarire la possibilità di adire il giudice europeo in via pregiudiziale non solo "sotto altri profili" come affermato nella sentenza n. 269, nel confermare di non volersi discostare dall'insegnamento *Global Starnet*, mantenendo "...fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria."

In modo chiaro, quindi, la Corte statuisce che "In generale, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera, del resto, un concorso di rimedi giurisdizionali, che arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione".

E' evidente che una tutela sovranazionale garantisce in modo più incisivo e più intenso la protezione dei diritti fondamentali anche "at the domestic level".

Ed è proprio questo che sembra evincersi dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019¹⁹. La pronunzia, almeno ad una lettura *prima facie*, sembra davvero riportare in asse il sistema.

Pur muovendo il giudice costituzionale dalla finalità di agire sulla scorta dei principi già affermati dalle sentenze n. 269 del 2017 e 20 del 2019, aggiunge, in modo netto e chiaro che alla Corte costituzionale "non può ritenersi precluso l'esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia - per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; e ciò fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e - ricorrendone i presupposti - di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta".

Evidente il cambio di passo della Consulta che non solo, nell'ottica della massimizzazione delle tutele (già enfatizzata dalla sentenza n. 194 del 2018 con riferimento alla Carta sociale) riconosce al giudice il potere di ricorrere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia anche dopo la rimessione alla Corte, ma, soprattutto,

¹⁸ Su cui, A. Ruggeri, *La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. n. 20 del 2019)*, in *Consultaonline*, 23 febbraio 2019, 113G. Bronzini, *La sentenza n. 20 del 2019 della corte costituzionale italiana. Verso un riavvicinamento all'orientamento della Corte di giustizia?*, in *Questione giustizia*, 4 marzo 2019, R.Conti, *Giudici comuni e diritti protetti dalla Carta UE: questo matrimonio s'ha da fare o no?*, in *Giustizia insieme*, 4 marzo 2019; O. Pollicino, F. Resta, *Trasparenza amministrativa e riservatezza, verso nuovi equilibri: la sentenza della Corte costituzionale*, in *Agenda Digitale*, 24.2.2019.

¹⁹ Su cui, si segnala, quale primo commento, quello, per la verità in parte critico, di A. Ruggeri, *I rapporti fra Corti europee e giudici nazionali e l'oscillazione del pendolo*, in *Consulta online*, 25 marzo 2019.

“ricorrendone i presupposti”, la possibilità di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione interna contrastante con la Carta.

La Corte, chiarendo definitivamente ed maniera assai concisa – quindi netta e puntuale - i rapporti fra Corti e quelli fra Carte sembra spazzare via ognuno dei dubbi che avevano tormentato gli interpreti all’indomani della 269, ma anche subito dopo la pubblicazione della n. 20: non solo circa il se al giudice interno fosse consentito, ma anche con riguardo alla scansione temporale del momento in cui potesse riconoscersi, *tout court*, di non applicare la disposizione interna contrastante.

Deve ritenersi, infatti, alla luce del tenore testuale della pronunzia, che il giudice interno non incontri alcun limite, ovviamente ricorrendone i presupposti e non essendo necessario il previo vaglio pregiudiziale sulla base della interpretazione anteatta della Corte di giustizia, per la non applicazione della disposizione nazionale confliggente con la Carta, anche a prescindere dal ricorso alla Corte costituzionale. Qualcosa di nuovo sembra muoversi oggi nell’aria o forse di antico...

Restano ancora dubbi sulla interlocuzione privilegiata del giudice nazionale con la “sua” Carta in quanto organo di base dello spazio giudiziario europeo che pare la Corte è persa in qualche modo, nelle prime sentenze richiamate, voler “ingessare”.²⁰

Siamo qui oggi allora a chiederci se la partita dell’unità dell’ordinamento, la più difficile, viva una nuova stagione ed è per questo che abbiamo ritenuto di promuovere una riflessione su quanto sta avvenendo, con alcuni fra i protagonisti del dibattito, il giudice della Corte di giustizia Lucia Serena Rossi, i giudici della Corte costituzionale Silvana Sciarra e Giovanni Amoroso, Giuseppe Bronzini Presidente di Sezione della Corte di cassazione, i Professori Massimo Condinanzi e Fabio Ferraro, che si uniranno tutti alla voce del Primo Presidente della Corte di cassazione Giovanni Mammone.

²⁰ V. G. Bronzini op. ult. cit.